



# Aiuti di Stato a favore di alcune società calcistiche spagnole. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di “vantaggio”

📅 12/03/2021

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETÀ, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia  
Marco Stillo

In data 4 marzo 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-362/19 P, *Commissione europea contro Fútbol Club Barcelona*, sull’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione del 26 febbraio 2019<sup>1</sup>, con la quale quest’ultimo aveva a sua volta annullato la Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato concessi dalla Spagna ad alcune società calcistiche<sup>2</sup>.

In data 18 dicembre 2013, la Commissione aveva notificato al Regno di Spagna la sua decisione di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

<sup>1</sup> Tribunale 26.02.2019, Causa T-865/16, *Fútbol Club Barcelona contro Commissione europea*.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici, GUUE L 375 del 28.12.2016.



(TFUE)<sup>3</sup> alla luce di un possibile trattamento fiscale preferenziale<sup>4</sup> concesso a quattro club calcistici professionistici<sup>5</sup>, rispetto alle società sportive per azioni (SSPA) ai sensi della *Ley 10/1990 del Deporte* (legge 10/1990 sullo sport). Con la Decisione (UE) 2016/2391 adottata ad esito del procedimento, la Commissione aveva concluso che il Regno di Spagna aveva illegittimamente concesso un aiuto sotto forma di privilegio fiscale relativo all'imposta sulle società a favore dei quattro club in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE<sup>6</sup>. Di conseguenza, la Commissione aveva

ordinato al Regno di Spagna di porvi fine e di recuperare presso i beneficiari la differenza tra l'imposta sulle società pagata e quella che avrebbero dovuto corrispondere se avessero avuto la forma giuridica di SSPA, a decorrere dall'esercizio fiscale 2000.

Il Barcellona aveva proposto un ricorso per l'annullamento della decisione controversa deducendo cinque motivi<sup>7</sup> dinanzi al Tribunale dell'Unione che, dopo aver respinto il primo motivo, aveva invece accolto il secondo. Più

---

<sup>3</sup> L'articolo 108 TFUE al paragrafo 2 dispone: "... Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera...".

<sup>4</sup> L'articolo 19 paragrafo 1 della legge 10/1990 sullo sport ha obbligato tutti i club sportivi professionistici spagnoli a trasformarsi in SSPA. Con la sua settima disposizione aggiuntiva, tuttavia, la legge 10/1990 prevedeva un'eccezione per i club calcistici professionistici i cui bilanci si erano chiusi in attivo negli anni precedenti l'adozione della legge, ed ai quali veniva concessa la possibilità di continuare ad operare nella forma di club sportivi. Più particolarmente, a differenza delle SSPA, i club sportivi sono persone giuridiche senza scopo di lucro che beneficiano, a tale titolo, di un'aliquota specifica d'imposta sui loro redditi, che era rimasta inferiore a quella applicabile alle SSPA fino al 2016.

<sup>5</sup> Nello specifico si trattava del *Fútbol Club Barcelona* ("Barcellona"), del *Club Atlético Osasuna* ("Osasuna"), dell'*Athletic Club* ("Athletic") e del *Real Madrid Club de Fútbol* ("Real Madrid").

<sup>6</sup> L'articolo 108 TFUE al paragrafo 3 dispone: "... Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale...".

<sup>7</sup> Nello specifico il Barcellona lamentava i) la violazione dell'articolo 49 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 107 e 108 TFUE, nonché dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la decisione controversa non aveva tenuto conto della circostanza che la misura controversa violava la libertà di stabilimento, ii) la violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione era incorsa in un errore di valutazione relativamente all'esistenza di un vantaggio, e del principio di buona amministrazione nel suo esame, iii) la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, iv) la violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non aveva tenuto conto della circostanza che la misura controversa era giustificata dalla logica interna del sistema fiscale, e v) la violazione dell'articolo 108 TFUE, in quanto la Commissione aveva ordinato il recupero di un aiuto esistente e non aveva rispettato il procedimento previsto per questo tipo di aiuti.

particolarmente, secondo il Tribunale<sup>8</sup>, la Commissione non aveva sufficientemente assolto all'onere di dimostrare che la misura nazionale in questione conferiva un vantaggio ai suoi beneficiari, tenuto conto dell'esistenza di una deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali meno favorevole per tali enti di quella applicabile alle SSPA.

La Commissione aveva allora proposto appello alla Corte di Giustizia avverso la sentenza del Tribunale, deducendo un unico motivo suddiviso in due parti.

Con la prima parte del motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso diversi errori di diritto nella valutazione dell'esame da lei svolto per determinare se un regime fiscale accordi un vantaggio ai suoi beneficiari e, pertanto, possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE<sup>9</sup>. Più particolarmente, il Tribunale aveva erroneamente dichiarato che la Commissione era tenuta ad effettuare non solo un'analisi dei criteri specifici del regime in causa, come un'aliquota ridotta d'imposta, tali da porre il beneficiario della misura in una situazione più favorevole rispetto a quella delle altre imprese assoggettate al regime generale, e bensì anche l'analisi di elementi sfavorevoli di tale regime dipendenti da circostanze esogene e suscettibili di variare in ogni esercizio fiscale. Era tale la deduzione riconosciuta per il reinvestimento di profitti eccezionali, dipendente dalle decisioni d'investimento delle imprese beneficiarie, ancorché tali elementi sfavorevoli siano di natura aleatoria, non siano in grado di neutralizzare sistematicamente i vantaggi e non possano essere previsti nell'esame *ex ante* del regime fiscale in causa<sup>10</sup>.

Secondo il Barcellona<sup>11</sup>, per contro, alcuni degli argomenti ed elementi dedotti dalla Commissione nella sua impugnazione erano inconferenti, in quanto i) la misura di cui alla Decisione (UE) 2016/2391 non costituiva un regime di aiuti, e bensì consisteva in aiuti individuali ai quattro *club* specificamente identificati, ii) il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro non aveva conferito loro alcun vantaggio, e iii) tale regime non presentava alcuna somiglianza con quello invocato della nella Causa *France Télécom*<sup>12</sup>.

Con la seconda parte del motivo, invece, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'obbligo di diligenza e nella valutazione dell'onere della prova del vantaggio a lei incombente. Più particolarmente, il Tribunale aveva censurato a torto la Commissione per non aver richiesto informazioni che le avrebbero permesso di dimostrare che la limitazione delle deduzioni fiscali ad un livello meno favorevole per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle SSPA non compensava il vantaggio derivante dall'aliquota d'imposta inferiore. Tale prova, al contrario, non sarebbe stata necessaria in quanto, al momento dell'adozione del regime fiscale in questione, sarebbe stato materialmente impossibile prevedere il modo in cui l'aliquota d'imposta ridotta si sarebbe combinata con l'importo deducibile in virtù della deduzione fiscale per il reinvestimento di profitti eccezionali.

Secondo il Barcellona, per contro, gli obblighi di imparzialità e diligenza imponevano alla Commissione di analizzare tutti gli effetti della misura controversa, ivi compresi quelli che

---

<sup>8</sup> Tribunale 26.02.2019, Causa T-865/16, *Fútbol Club Barcelona contro Commissione europea*, punti 59-67.

<sup>9</sup> L'articolo 107 paragrafo 1 TFUE dispone: "... *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza...*".

<sup>10</sup> Si vedano i punti 17-25 della sentenza.

<sup>11</sup> Si vedano i punti 32-25 della sentenza

<sup>12</sup> CGUE 08.12.2011, Causa C-81/10 P, *France Télécom SA contro Commissione europea*.

compensano o neutralizzano un possibile vantaggio<sup>13</sup>.

La Corte ha preliminarmente ricordato che per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE è necessario che si tratti di un intervento dello Stato o mediante risorse statali idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati Membri concedendo un vantaggio selettivo al suo beneficiario e falsando o minacciando di falsare la concorrenza<sup>14</sup>. Sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, siano atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che integrino un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato<sup>15</sup>. Di conseguenza, delle misure nazionali che conferiscono un vantaggio fiscale, le quali, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, collochino i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto agli altri contribuenti, sono idonee a procurare un vantaggio selettivo a costoro e costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE<sup>16</sup>.

Spetta alla Commissione fornire la prova dell'esistenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché della sussistenza della concessione di un vantaggio ai beneficiari. Più particolarmente, ai fini

dell'esame dei diversi elementi di una misura che può costituire un aiuto di Stato occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti di diritto e di fatto della misura<sup>17</sup> ed effettuare una valutazione nel suo complesso<sup>18</sup>. In sede di valutazione dell'esistenza di un vantaggio, la Commissione è tenuta ad operare una valutazione globale della misura in funzione degli elementi disponibili e delle sue prevedibili evoluzioni nel momento in cui la decisione di concedere l'aiuto è stata adottata, tenendo conto anche del suo contesto<sup>19</sup>. Nel caso specifico di un regime di aiuti, tuttavia, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche per valutare se, in base alle modalità previste, esso assicuri un vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare ad imprese che partecipano agli scambi tra Stati Membri, non essendo tenuta a compiere un'analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un tale regime.

Nel caso di specie, la misura controversa riguardava un "regime di aiuti" ai sensi del Regolamento 2015/1589<sup>20</sup> in quanto le disposizioni fiscali specifiche applicabili agli enti senza scopo di lucro potevano avvantaggiare, per effetto di questa sola misura, ciascuno dei *club* calcistici ammissibili, definiti in modo generale e astratto, per un periodo e per un ammontare indefiniti, senza che fossero necessarie ulteriori misure di

---

<sup>13</sup> Si vedano i punti 37-40 della sentenza.

<sup>14</sup> CGUE 17.09.2020, Causa C-212/19, *Compagnie des pêches de Saint-Malo*, punto 38.

<sup>15</sup> *Ibidem*, punto 39.

<sup>16</sup> CGUE 19.12.2018, Causa C-374/17, *A-Brauerei*, punto 21; CGUE 21.12.2016, Cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, *Commissione/World Duty Free Group e a.*, punto 56.

<sup>17</sup> CGUE 25.06.1970, Causa 47/69, *Francia/Commissione*, punto 7.

<sup>18</sup> CGUE 08.12.2011, Causa C-81/10 P, *France Télécom SA contro Commissione europea*, punti 18-19 e 24; CGUE 15.11.2011, Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, punti 98 e 101.

<sup>19</sup> CGUE 01.10.2015, Causa C-357/14 P, *Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione*, punto 104.

<sup>20</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *GUUE L 248 del 24.09.2015*. L'articolo 1 del Regolamento 2015/1589, intitolato "Definizioni", alla lettera d) dispone: "... Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:  
(...)

«regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito...».

attuazione e senza che tali disposizioni fossero subordinate alla realizzazione di uno specifico progetto. Secondo la Corte, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale<sup>21</sup> era irrilevante il fatto che, nella sua decisione, la Commissione non solo avesse qualificato la misura controversa come regime di aiuti, e bensì che si fosse anche pronunciata sugli aiuti individualmente concessi ai quattro *club* beneficiari, individuati nominativamente, indicando che tali aiuti erano da considerarsi illegali e incompatibili con il mercato interno. Sebbene, infatti, la nozione di “aiuti individuali” copra sia gli aiuti non concessi nel quadro di un regime che quelli concessi ma soggetti a notifica, ciò è privo di rilevanza ai fini della determinazione della portata degli obblighi incombenti alla Commissione per quanto riguarda la prova dell’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto nel caso di un regime di aiuti occorre distinguere l’adozione di tale regime dagli aiuti concessi sulla sua base<sup>22</sup>. Di conseguenza, il mero fatto che fossero stati concessi individualmente aiuti ai *club* sulla base del regime di aiuti in questione non poteva, dal momento che tale concessione era la conseguenza dell’applicazione automatica di tale regime di aiuti, incidere sull’esame al quale la Commissione era tenuta, per quanto riguarda la prova dell’esistenza del vantaggio; di talché, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel considerare che la Decisione (UE) 2016/2391 dovesse essere considerata come relativa al contempo ad un regime di aiuti e ad aiuti individuali.

Il Tribunale aveva inoltre statuito che, per concludere nel senso dell’esistenza di un vantaggio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione avrebbe dovuto esaminare globalmente il regime

di aiuti in questione, tenendo conto, al contempo, delle sue conseguenze favorevoli e sfavorevoli per i beneficiari. Nella specie, il Tribunale aveva statuito<sup>23</sup> che, per valutare se la misura controversa fosse idonea a conferire un vantaggio ai suoi beneficiari ponendoli in una situazione migliore di quella in cui si sarebbero trovati se avessero dovuto operare sotto forma di SSPA, era necessario esaminare le diverse componenti del regime fiscale applicabile agli enti senza scopo di lucro nel loro complesso, in quanto essi costituivano un’unità indivisibile. Di talché, secondo il Tribunale<sup>24</sup>, nell’analisi del regime fiscale degli enti senza scopo di lucro l’esame del vantaggio derivante dall’aliquota d’imposta ridotta non poteva essere dissociato da quello delle altre componenti di tale regime fiscale e, in particolare, dall’esame della deduzione per il reinvestimento dei profitti eccezionali. Limitandosi a constatare che non era stata fornita la prova che la deduzione in questione era più vantaggiosa in linea di principio e sul lungo termine, e che veniva concessa esclusivamente a determinate condizioni, pertanto, la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato che potesse escludersi che le minori possibilità di deduzione potessero bilanciare il vantaggio ricavato dall’aliquota d’imposta ridotta, allorché essa avrebbe potuto chiedere al Regno di Spagna qualsiasi elemento pertinente a tale proposito<sup>25</sup>.

Secondo la Corte, tuttavia, il ragionamento del Tribunale presentava diversi errori di diritto. Sebbene, infatti, la Commissione debba effettuare una valutazione complessiva prendendo in considerazione tutti gli elementi che integrano un regime di aiuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli ai suoi beneficiari, il suo esame verte esclusivamente su tale regime e non

<sup>21</sup> Tribunale 26.02.2019, Causa T-865/16, *Fútbol Club Barcelona contro Commissione europea*, punto 69.

<sup>22</sup> CGUE 08.12.2011, Causa C-81/10 P, *France Télécom SA contro Commissione europea*, punto 22.

<sup>23</sup> Tribunale 26.02.2019, Causa T-865/16, *Fútbol Club Barcelona contro Commissione europea*, punti 53-54.

<sup>24</sup> *Ibidem*, punti 56, 59, 65-66 e 69.

<sup>25</sup> *Ibidem*, punti 58-60 e 67.



sugli aiuti singolarmente concessi di talché la questione se esso procuri un vantaggio ai beneficiari non potrebbe dipendere dalla loro situazione finanziaria al momento della concessione di tali aiuti, e bensì deve necessariamente venire valutata *ex ante*, nel tempo dell'adozione del regime<sup>26</sup>. Di conseguenza, qualora il regime di aiuti si applichi su base annua o periodica, la Commissione deve unicamente dimostrare che esso è tale da favorire i suoi beneficiari, verificando che, considerato globalmente, e tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, esso è idoneo a condurre, al momento della sua adozione, ad un'imposizione inferiore rispetto a quella prodotta dal regime d'imposizione generale, senza che rilevi che non si possa di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione risultante<sup>27</sup>.

È nella fase del recupero eventuale dell'aiuto che la Commissione è tenuta a determinare se quest'ultimo abbia effettivamente procurato un vantaggio ai suoi beneficiari individualmente considerati, dal momento che il recupero stesso impone di definire l'importo esatto dell'aiuto di cui gli stessi hanno effettivamente goduto in ciascun esercizio<sup>28</sup>. L'impossibilità di determinare un siffatto importo al momento dell'adozione di un regime di aiuti, pertanto, non può impedire alla Commissione di constatare esso poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio ai beneficiari e non può, correlativamente, dispensare lo Stato Membro interessato dal notificare tale regime ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Più particolarmente, data l'importanza che l'obbligo di notifica riveste al fine di consentire alla Commissione di

esercitare pienamente la funzione di controllo conferitale dagli articoli 107 e 108 TFUE, l'analisi relativa ai requisiti di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non può favorire gli Stati Membri che versano aiuti in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE a discapito di quelli che, invece, notificano l'aiuto e si astengono dall'attuarlo in attesa della decisione di compatibilità<sup>29</sup>.

Nel caso di specie, concedendo a taluni *club*, tra cui il Barcellona, la possibilità di continuare ad operare in deroga quali enti senza scopo di lucro, il regime controverso aveva *ab initio* consentito loro di beneficiare di un'aliquota d'imposta ridotta rispetto a quella applicabile ai *club* organizzati nella forma di SSPA, procurando loro un vantaggio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Questa conclusione non viene inficiata dal fatto che, già in origine il regime prevedesse una deduzione per il reinvestimento dei profitti eccezionali meno elevata di quella applicabile alle SSPA. Infatti, salvo privilegiare i regimi di aiuto attuati in violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, l'esame degli effetti della deduzione sull'aliquota d'imposta ridotta e la valutazione della questione se quest'ultima fosse neutralizzata dalla deduzione, non potrebbero essere effettuati al momento dell'adozione per un regime di aiuti che si applica su base annua, giacché tali effetti possono manifestarsi solo al termine di ciascuno degli esercizi successivi. Di conseguenza, per dimostrare adeguatamente che il regime in questione procurava ai suoi beneficiari un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non

---

<sup>26</sup> CGUE 08.12.2011, Causa C-81/10 P, *France Télécom SA contro Commissione europea*, punto 22.

<sup>27</sup> *Ibidem*, punti 19 e 24.

<sup>28</sup> CGUE 29.07.2019, Cause C-659/17, *Azienda Napoletana Mobilità*, punto 27; CGUE 13.06.2013, Cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P, *HGA e a./Commissione*, punto 114; CGUE 09.06.2011, Cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, *Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione*, punto 63.

<sup>29</sup> CGUE 01.06.2006, Cause C-442/03 P e C-471/03 P, *P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione*, punto 110; CGUE 29.04.2004, Causa C-298/00 P, *Italia/Commissione*, punto 49.

era tenuta ad esaminare l'incidenza della deduzione per il reinvestimento dei profitti eccezionali, né quella delle possibilità di differimento del carico fiscale sotto forma di credito d'imposta e, in particolare, se tale deduzione o tali possibilità neutralizzassero il vantaggio dell'aliquota ridotta d'imposta. Di talché il Tribunale, statuendo diversamente, aveva commesso un errore di diritto.

In caso di annullamento della decisione di primo grado, la Corte può statuire definitivamente sul merito della controversia qualora lo stato degli atti lo consenta<sup>30</sup> e nei limiti della materia del contendere che rimane pendente dinanzi a sé<sup>31</sup>. Nel caso di specie, poiché il Tribunale aveva respinto il primo dei cinque motivi su cui si fondava il ricorso senza che il Barcellona o il Regno di Spagna contestassero con impugnazione incidentale la fondatezza di tale parte della sentenza impugnata, il suo annullamento non rimette in discussione la pronuncia con cui il Tribunale aveva respinto tale motivo<sup>32</sup>. Di conseguenza, rimanevano da esaminare nel merito unicamente gli altri quattro motivi dedotti in primo grado dal Barcellona.

Con il secondo motivo, il Barcellona aveva addebitato alla Commissione di aver ritenuto la misura controversa produttiva di un vantaggio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE senza svolgere un'analisi completa e imparziale di tutti gli elementi rilevanti, violando pertanto lo stesso articolo nonché la presunzione di innocenza. Secondo la Corte, tuttavia, per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti derivante dalla misura controversa procurava ai suoi beneficiari un vantaggio rientrante nell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non era tenuta ad esaminare l'effetto della deduzione per il reinvestimento dei profitti eccezionali e se essa

neutralizzasse il vantaggio derivante dall'aliquota d'imposta ridotta. Al contrario, la Commissione aveva correttamente ritenuto che la deduzione per il reinvestimento dei profitti eccezionali applicabile agli enti senza scopo di lucro non dovesse essere presa in considerazione per determinare se la misura controversa procurasse un vantaggio ai suoi beneficiari, in quanto, essendo concessa unicamente a determinate condizioni che non sono sempre soddisfatte, essa non era idonea a neutralizzare sistematicamente, per ciascun esercizio fiscale, il vantaggio conferito dall'aliquota ridotta. Di conseguenza, anche il secondo motivo veniva respinto.

Con il terzo motivo, il Barcellona sosteneva che, ordinando il recupero dell'aiuto, la Commissione aveva violato il principio di tutela del legittimo affidamento. La Corte ha preliminarmente ricordato che qualora un aiuto sia attuato senza previa notifica alla Commissione, con la conseguenza che esso è illegittimo ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario non può avvalersi della difesa di legittimo affidamento sulla legittimità dell'aiuto<sup>33</sup>. Di talché, nel caso concreto, in assenza di notifica della misura controversa da parte del Regno di Spagna, il Barcellona non poteva invocare la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Poiché inoltre, il Barcellona non aveva dedotto argomenti per dimostrare la violazione del principio della certezza del diritto, anche il terzo motivo veniva rigettato.

Con il quarto motivo, il Barcellona faceva valere che l'esistenza di regimi fiscali diversi per gli enti senza scopo di lucro e per le società per azioni era giustificata dalla logica interna del sistema fiscale spagnolo. Secondo la Corte, tuttavia, la misura controversa non consisteva

<sup>30</sup> CGUE 08.09.2020, Cause riunite C-119/19 P e C-126/19 P, *Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a.*, punto 130.

<sup>31</sup> CGUE 01.07.2008, Cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, *Chronopost e La Poste/UFEX e a.*, punto 134.

<sup>32</sup> *Ibidem*, punto 138.

<sup>33</sup> CGUE 29.07.2019, C-654/17 P, *Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione*, Causa, punto 145; CGUE 05.03.2019, Causa C-349/17, *Eesti Pagar*, punto 98.

nell'esistenza, nel diritto spagnolo, di regimi fiscali diversi per gli enti senza scopo di lucro e per le società, e bensì nel restringimento, nel settore dello sport professionistico, dell'ambito di applicazione *ratione personae* del regime degli enti senza scopo di lucro. Ciò implicava l'esistenza, tra *club* calcistici professionistici, di una differenza di trattamento per quanto riguardava l'accesso a tale forma organizzativa introducendo una differenziazione di regime fiscale tra i *club* a seconda che essi fossero tenuti a convertirsi in società per azioni od avessero potuto continuare ad operare come enti senza scopo di lucro, di talché, anche il quarto motivo veniva respinto.

Con il quinto motivo, infine, il Barcellona sosteneva che la Commissione era incorsa in errore non avendo constatato che la misura controversa costituiva un "aiuto esistente", ai sensi dell'articolo 1, lettera b), i), del Regolamento 2015/1589<sup>34</sup>, in quanto il trattamento differenziato di cui erano oggetto le società per azioni e gli enti senza scopo di lucro nel settore del calcio professionistico, per quanto riguarda l'aliquota d'imposta loro applicabile, esisteva già al momento dell'adesione del Regno di Spagna alla allora

Comunità Economica Europea (CEE). Secondo la Corte, nonostante il fatto che l'aliquota ridotta d'imposta applicabile agli enti senza scopo di lucro preesistesse all'adesione, la successiva modifica apportata a quel regime dalla legge 10/1990 aveva introdotto una distinzione nel settore, negando ai *club* calcistici professionistici in via generale la possibilità di operare come enti senza scopo di lucro, pur riservando tale possibilità, e il regime fiscale ad essa associato, ai quattro *club* calcistici che godevano della deroga. Di conseguenza, limitando il trattamento fiscale vantaggioso unicamente ad alcuni *club*, la modifica pregiudicava la possibilità per il Regno di Spagna di invocare la compatibilità del regime di aiuti in questione alla luce dell'obiettivo di promozione dello sport, in quanto obiettivo di interesse comune, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, e pertanto anche il quinto motivo veniva respinto.

La Corte ha pertanto annullato la sentenza del Tribunale, anche nel capo in cui accoglieva il secondo motivo sollevato in primo grado annullando *in parte qua* la Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, respingendo *in toto* il ricorso proposto in primo grado dal Barcellona.

---

<sup>34</sup> L'articolo 1 del Regolamento (UE) 2015/1589 alla lettera b), punto i) dispone "... *Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:*

(...)

b) «aiuti esistenti»:

*i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, il punto 3 e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, i punti 2 e 3, lettera b), e l'appendice dell'allegato V dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania, e i punti 2 e 3, lett. b) e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore...*».








**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7  
20121 - Milano




**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com